

Calabria Wild Wine - Associazione di Promozione Sociale

Statuto

Art. 1 DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

- 1.1 E' costituita, con sede legale in Scilla (RC), all'indirizzo indicato in atto costitutivo, con la possibilità di aprire sedi in Italia ed all' Estero, l'Associazione denominata "Calabria Wild Wine" – Associazione di Promozione Sociale. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito "Codice").
- 1.2 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Calabria Wild Wine - APS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tale denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 1.4 L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Art. 2 OGGETTI E SCOPI

- 2.1 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come definite dall'art. 5 Codice:
- e. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; *
 - f. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo*;
 - g. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; *
 - h. formazione universitaria e post-universitaria;
 - i. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale
 - s. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale

z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.2 Nell'ambito delle predette attività, L'associazione perseguirà in particolare i seguenti obiettivi, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite:

OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITA'

Recupero, protezione, conservazione e valorizzazione della biodiversità della Calabria, con particolare attenzione al patrimonio varietale della vite.

Recupero, protezione e valorizzazione dei vitigni autoctoni, antichi o che rischiano l'estinzione.

Studio, catalogazione e digitalizzazione del germoplasma viticolo regionale delle varietà minori e antiche calabresi.

- Realizzazione di un campo di salvataggio e di una collezione ampelografica.
- Promozione, valorizzazione e formazione, in Italia e all'estero, sul patrimonio storico-culturale, paesaggistico, enogastronomico e archeologico, legato alla viticoltura e alla produzione del vino in Calabria.
- Tutela e salvaguardia delle contrade abbandonate o incolte e del paesaggio vinicolo della Calabria.
- Realizzazione e gestione di aree verdi, parchi, orti e giardini, fattorie didattiche, fattorie sociali e laboratori didattici e ludico-ricreativi.
- Informazione, sensibilizzazione e formazione ad una viticoltura che rispetti la biodiversità viticola, l'ambiente, ecocompatibile, ecosostenibile e solidale.
- Realizzazione di progetti per la promozione della salute mentale e fisica di soggetti svantaggiati attraverso l'agricoltura sociale.
- Realizzazione di studi scientifici, ricerche e pubblicazioni sul patrimonio vitivinicolo, enologico e ampelografico della regione Calabria.
- Operare e collaborare in sinergia con enti culturali, associazioni, organizzazioni, aziende e università.
- Organizzazione e promozione di convegni, seminari e workshop di sensibilizzazione, formazione e informazione.
- Organizzazione e gestione di attività e iniziative culturali, ricreative, di enogastronomia e di interesse sociale.
- Organizzazione di escursioni e attività naturalistiche e didattiche sul territorio calabrese.

2.3 L'Associazione potrà poi svolgere:

- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di raccolta fondi in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all'apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno.

L'associazione potrà ricevere donazioni, contributi e agevolazioni pubbliche anche su progetti, eventuali lasciti testamentari.

Art. 3 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 Associati

- 4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 4.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
- 4.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 5 QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo determina per ogni anno le quote associative. Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, ipoteca, pignoramento o ad altri vincoli. La quota associativa è per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Si perde la qualifica di associato per decesso, dimissione o per esclusione pronunciata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo qualora vengano compiuti atti contrari alle finalità dell'Ente o per gravi ragioni inerenti la loro condotta penale ed economica. Le richieste di associazione dei soci ordinari ed aderenti s'intendono accolte, previo pagamento della relativa quota sociale, se non respinta dal Consiglio Direttivo con il rimborso della stessa quota, entro giorni trenta dalla presentazione della domanda. Il recesso è consentito a tutti i soci in qualsiasi momento. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti recessi o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 7 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dai versamenti dei soci fondatori;
- dalle quote associative dei vari soci;
- dai corrispettivi per i servizi istituzionali concessi agli associati;
- da donazioni, elargizioni e contributi di persone, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Il patrimonio — fondo comune — è costituito dai beni ed investimenti effettuati dall'Associazione durante la sua attività istituzionale.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

- Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente dell'Associazione;
- L'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di legge.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione diretta a ciascun socio oppure mediante affissione almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione nella sede dell'associazione. Essa può essere fissata anche fuori dalla sede sociale. L'assemblea può essere convocata in ogni momento dal Presidente, da due soci fondatori, da dieci soci ordinari e venti soci aderenti. Qualora il Presidente sia dimissionario l'Assemblea potrà essere convocata da uno qualunque dei soci fondatori. Nelle deliberazioni che riguardano la sua responsabilità, il Presidente non ha diritto di voto. All'Assemblea Ordinaria possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della propria quota sociale. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono farsi rappresentare da delegati o procuratori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario che redigerà il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno il 50% dei soci fondatori, 1/3 dei soci ordinari ed 1/3 dei soci aderenti e delibera con la maggioranza relativa degli intervenuti purché siano presenti almeno due soci fondatori e delibera validamente con la maggioranza relativa (51%) dei presenti. La seconda convocazione, salvo diversa indicazione nel relativo avviso, s'intende convocata dopo ventiquattro ore dalla prima. Ad essa sono sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sul Bilancio dell'esercizio annuale e bilancio preventivo per l'attività programmata;
- b) l'approvazione delle proposte all'ordine del giorno dei vari organi dell'associazione;
- c) l'approvazione di quanto altro all'ordine del giorno;
- d) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

Per la partecipazione all'assemblea è ammessa la delega purché rilasciata a favore di un altro socio fondatore o ordinario. I soci aderenti costituenti almeno il 5% (cinque per cento) degli iscritti possono nominare un rappresentante per l'Assemblea ordinaria. Ogni socio fondatore non può avere più di due delegati. Ogni socio può inoltre farsi rappresentare da un procuratore.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno il sessanta per cento dei soci fondatori, un terzo dei soci ordinari ed un quarto dei soci aderenti e delibera con la maggioranza relativa dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché siano presenti almeno tre soci fondatori e delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto nonché sullo scioglimento

dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune secondo le prescrizioni delle norme vigenti e dello Statuto.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più membri nominati, per la prima volta dai soci promotori all'atto della costituzione e, successivamente dall'Assemblea Ordinaria. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Ogni consigliere può chiedere la convocazione se ne ha motivo.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione e li esercita tramite il suo Presidente nei limiti dello Statuto. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci fondatori. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) programma ed organizza l'attività istituzionale dell'associazione disponendo i rendiconti preve consuntivi di ciascun esercizio;
- b) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- c) predispone rendiconto di gestione annuale;
- d) delibera su ogni questione posta al suo esame dagli altri organi dell'associazione.

Art. 12 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dei propri componenti, rappresenta legalmente l'associazione avanti a terzi ed in giudizio. Il Presidente è delegato per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo che nomina altresì il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento. Il Presidente, in assenza del Vice Presidente, può altresì delegare altro consigliere, con semplice delega scritta, nei termini consentiti dalla legge. Il Presidente può nominare altresì uno o più procuratori, delegando loro compiti specifici.

Il Presidente resta in carica per tutto il tempo in cui resta il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può, come operazione di normale amministrazione, aprire conti correnti bancari, chiedere affidi bancari, disporre fideiussioni, girare effetti cambiari e titoli di credito, nonché ogni altra operazione bancaria e finanziaria

ART. 13 L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

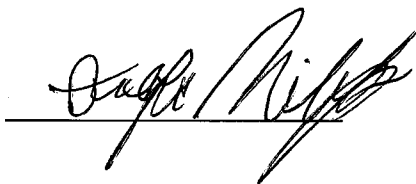
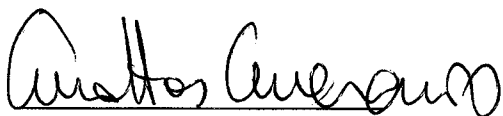
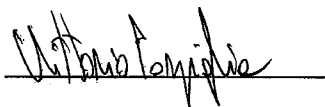
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e l'ente, saranno risolte da un collegio arbitrale (salvo ciò che per legge è riservato esclusivamente all'Autorità Giudiziaria) composto di tre membri di cui due scelti tra i soci fondatori ed un terzo scelto di comune accordo (o sorteggiato) fra gli iscritti all'albo dei procuratori legali o commercialisti della Provincia. L'esercizio sociale concorda con l'anno solare (primo gennaio — trentuno dicembre).

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

I soci

• FIRME



Scilla (RC), 22 settembre 2021



2276

31/12/2021

0,00

TDM21L002276000DD

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TDM